

N. R.G.V. [REDACTED]/2015



CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE

riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Angela de Meo	Presidente
dott. Francesco Parisoli	Consigliere
dott. Riccardo Di Pasquale	Consigliere Relatore

nel procedimento iscritto al n. r.g.v. [REDACTED] 2015 promosso da:

[REDACTED]
con il patrocinio dell'avv. GAMBERINI ALBERTO e dell'avv. SANTOSUOSSO DANIELE UMBERTO ed elettivamente domiciliata presso l'avv. PAOLO FOSCHINI

contro

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

La Corte,

letta l'istanza ex artt. 373 c.p.c. di sospensione dell'esecuzione della sentenza n. [REDACTED] 2015 della Corte d'Appello di Bologna, contro la quale [REDACTED] ha proposto ricorso per cassazione; decidendo a scioglimento della riserva,

OSSERVA

1. – Ai sensi dell'art. 373 c.p.c. la sospensione può essere disposta “qualora dall'esecuzione possa derivare grave e irreparabile danno”.
2. – Ritiene la Corte che nel caso in esame sussistano i presupposti per la sospensione dell'esecuzione.

Va precisato che nell'ambito di tale giudizio, non può essere operata nessuna delibazione sommaria sulla fondatezza o meno dell'impugnazione.

La gravità e la irreparabilità del danno sono valutate nel modo seguente: a) la gravità è valutata in



relazione alle condizioni soggettive delle parti, così ritenendosi sussistere quando vi sia una eccezionale sproporzione fra il vantaggio ricavabile dall'esecuzione da parte del creditore rispetto al pregiudizio patito dal debitore, pregiudizio che deve essere superiore a quello che la norma considera come inevitabile conseguenza dell'esecuzione forzata; b) l'irreparabilità è valutata in termini oggettivi, tale essendo quel pregiudizio insuscettibile di reintegrazione per equivalente, nel caso in cui la sentenza gravata sia cassata.

3. – Nel caso in esame [redacted] e [redacted] in forza della sentenza di questa Corte portante la condanna di [redacted] al pagamento della somma di € [redacted] oltre interessi legali dal [redacted] al saldo, ed alle spese di lite, dopo avere notificato atto di precetto per complessivi € [redacted], hanno sottoposto ad esecuzione forzata i diritti immobiliari di [redacted] costituiti dalla piena proprietà dell'immobile [redacted] e la proprietà superficaria del fabbricato sito in [redacted] nell'a [redacted] [redacted]).

L'istante allega il grave ed irreparabile nocumento a [redacted] ed al [redacted], di cui fa parte, conseguente all'esecuzione immobiliare de qua.

Ciò in ragione del fatto che l'esecuzione ha colpito beni strumentali (dependance e stabilimento balneare), che costituiscono parte integrante e complementare della struttura alberghiera del [redacted]. Così che la prosecuzione dell'esecuzione, con la vendita dei beni, determinerebbe, considerata anche la situazione finanziaria della società (indebitamento bancario e rate dei mutui ipotecari da pagare), una probabile contrazione dell'attività aziendale, e pertanto uno squilibrio finanziario, con effetti negativi difficilmente reintegrabili per equivalente.

Nel caso in esame il bilanciamento dei rispettivi interessi può inoltre essere raggiunto con la previsione di una fideiussione, richiesta [redacted] in comparsa di costituzione ed offerta da [redacted] all'udienza del [redacted]/2015.

La sospensione va dunque disposta condizionatamente alla prestazione di fideiussione bancaria fino alla concorrenza di € 1.500.000,00, a garanzia del capitale, interessi e spese, come da dispositivo.



P.Q.M.

SOSPENDE l'esecuzione della sentenza n. [REDACTED] 2015 della Corte d'Appello di Bologna, che condiziona alla prestazione da parte di [REDACTED], entro il termine di giorni trenta dalla comunicazione del presente provvedimento, di cauzione sotto forma di fideiussione bancaria a prima richiesta vincolata all'ordine del giudice, rilasciata da istituto di prima importanza, che quantifica, per l'ammontare di capitale, interessi e spese, nella complessiva somma di € 1.500.000,00 (un milione cinquecentomila).

Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile il 23/10/2015

Il Consigliere estensore
dott. Riccardo Di Pasquale

il Presidente
dott. Angela de Meo

